

Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 giugno 2013¹ sulla protezione degli stemmi (LPSt),

ordina:

Art. 1 Competenza

L'esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

Art. 2 Lingue delle istanze inviate all'IPI

¹ Le istanze inviate all'IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

² L'IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione.

Art. 3 Uso dello stemma svizzero

Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma svizzero e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.

RS

¹ RS 232.21

Art. 4 Altri emblemi della Confederazione

Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell'articolo 4 LPSt:

- a. le marcature di cui all'allegato 6 numeri 1.1—1.3 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione (OStrM) e i bolli e le marcature di verifica definiti dall'Istituto federale di metrologia sulla base dell'allegato 5 numero 2.2 e dell'allegato 7 numero 1.2 OStrM;
- b. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell'articolo 33 OStrM;
- c. i marchi di garanzia secondo l'allegato II dell'ordinanza dell'8 maggio 1934³ sul controllo dei metalli preziosi;
- d. le sigle di accreditamento secondo l'allegato 4 numero 1 dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁴ sull'accREDITamento e sulla designazione.

Art. 5 Contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti

¹ L'elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:

- a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l'elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d'esempio del segno;
- b. la denominazione e l'indirizzo dell'autorità competente dell'ente pubblico al quale appartiene il segno; e
- c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

² Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l'elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:

- a. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;
- b. il riferimento all'atto normativo che regola il segno;
- c. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.

² RS 941.210

³ RS 941.311

⁴ RS 946.512

Art. 6 Informazioni sul contenuto dell'elenco

L'IPI fornisce informazioni sul contenuto dell'elenco.

Art. 7 Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all'estero incluso l'immagazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Art. 8 Domanda d'intervento all'AFD

¹ Può presentare una domanda d'intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.

² Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.

³ La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

⁴ La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all'intervento dell'AFD

All'intervento dell'AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56—57 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992⁵ sulla protezione dei marchi.

Art. 10 Disposizione transitoria

I termini fissati dall'IPI prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017

Data [...] In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 232.111

